



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 13 gennaio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con ricorso datato 5 luglio 2010, il ricorrente esponeva quanto segue.

Il 27 febbraio 2009 concludeva con il resistente un contratto di finanziamento contro cessione di quota della pensione. Il testo contrattuale prevedeva quale «capitale lordo mutuato» l'importo di € 28.560,00 e un «netto ricavo» di euro di € 12.220,74; prevedeva inoltre tra i costi a suo carico: una «commissione dell'intermediario finanziario» del 9,134999 %, da calcolarsi sul capitale lordo mutuato» e pari a euro 2.608,96; una «commissione finanziaria» dell'8,997055%, sempre da calcolarsi sul capitale lordo mutuato e pari a euro 2.569,50.

Con reclamo del 19 aprile 2010, formulato a mezzo di un'associazione dei consumatori, il ricorrente lamentava che «la copia originale» del contratto gli fosse stata consegnata solo mesi dopo la sua conclusione dopo «insistenze» del medesimo; e che ciò «non gli [aveva] consentito di valutare nel concreto l'effettivo peso economico dell'operazione e quindi eventualmente di recedere dal contratto nei tempi previsti dalla normativa senza oneri a suo carico»; pertanto, richiedeva al resistente di «voler rivedere ... l'ammontare ... delle ... commissioni finanziarie [e delle] commissioni intermediari finanziari ... riconosce[ndo] al mutuatario un congruo ristoro compensativo a titolo di indennizzo».

Non soddisfatto della risposta del resistente, presentava ricorso: in sostanza «ribadendo» le ragioni di doglianza già prospettate al resistente: con le seguenti integrazioni.

La clausola sulla «commissione dell'intermediario finanziario» «non indica esplicitamente il soggetto intermediario/mediatore creditizio»; «Il contratto non specifica chiaramente il ruolo della (...) Finanziaria (di seguito Alfa) che «intuitivamente» agisce come intermediario proponente».

La clausola sulla «commissione finanziaria» «non è adeguatamente giustificata (supposte spese di esame della documentazione, oneri di conversione tasso da variabile a fisso (ma: il tasso è già fisso!), ecc. ecc.) ».

«Il foglio informativo per i prestiti personali», consegnato al cliente, «non è quello relativo alla specifica forma di finanziamento erogata».



Anche per ciò – «conclud[e]» il ricorso – «la vendita del finanziamento non pare essere stata condotta con la dovuta ... trasparenza, tale da far comprendere ... al [ricorrente] che andava ad incassare euro 12.220,74».

Pertanto, il ricorrente «richiede di ingiungere alla (...) Finanziaria spa (di seguito Beta)... di essere risarcito ... con un rimborso pari ad almeno il 50% delle commissioni totali applicate ... in euro 5.178,46, quindi con un ristoro di almeno euro 2.589,23».

Il resistente presentava le proprie controdeduzioni il 1° settembre 2010 tramite PEC, in via preliminare affermando che al ricorso a lui notificato non erano stati allegati documenti e che pertanto il ricorso è improcedibile.

Nel merito, in ordine al punto dell'avvenuta consegna di un esemplare del contratto subito dopo la sua conclusione, osserva come il cliente ha sottoscritto la seguente dichiarazione, in calce al contratto di finanziamento: «Dopo attenta ponderazione, dichiaro di accettare la proposta contrattuale sopra estesa intendendosi conseguentemente stipulato il contratto, ai medesimi patti e condizioni tutti contenuti nella proposta medesima, una copia del quale mi viene consegnata contestualmente alla sottoscrizione dello stesso». «Tale apposita sottoscrizione» – prosegue il resistente – «attesta l'avvenuta consegna di copia del contratto».

Riguardo alla «commissione dell'intermediario finanziario», nota, da un lato, che «nel contratto ... è specificato che (...) Finanziaria s.p.a. (Beta) agisce quale erogatrice diretta: la locuzione «mandataria di sé stessa è inserita in quanto in altre occasioni e per altri contratti in quel medesimo rigo si inserisce il nome della banca effettivamente mutuante»; dall'altro, che «il mediatore creditizio è un consulente del cliente; ... non corre alcun obbligo per la (...) Finanziaria s.p.a. (Beta) di specificare il mandato di mediazione e/o la sua durata, semplicemente perché non c'è alcun contratto. Il [ricorrente] avrebbe dovuto concordare il compenso con il mediatore creditizio, al quale ha inteso liberamente di rivolgersi ... Ove il [ricorrente] avesse voluto corrispondere una somma diversa» da quale «accettata in contratto», «avrebbe dovuto concordare direttamente con il consulente detta somma».

Nulla specificamente osservando sulla «commissione finanziaria», si ferma infine sul foglio informativo consegnato al ricorrente, asserendo che «la sottoscrizione del foglio informativo per i «prestiti personali» e non quello ... per i «prestiti contro cessione di quote della pensione mensile» rappresenta solo un refuso... Si noti il contenuto del modulo e si noterà che esso contiene tutti gli elementi tipici della operazione effettivamente posta in essere. Un refuso del solo titolo ... non può costituire la base per la risoluzione dell'intera operazione».

«Pertanto» – terminano le controdeduzioni – «non può che concludersi con l'impossibilità di accogliere il ricorso».

DIRITTO

Il ricorso – deve anzitutto rilevare questo Collegio – è procedibile. Quand'anche la copia notificata al resistente fosse sprovvista degli allegati, tali documenti, indicati nel ricorso, erano già in possesso del resistente, che pure li allega alle proprie controdeduzioni (con l'eccezione di una propria missiva, peraltro irrilevante ai fini della decisione). Perciò, è da ritenersi che l'eventuale omissione del ricorrente non gli abbia impedito di difendersi, né che ciò lo abbia apprezzabilmente ostacolato; e dunque è da ritenersi che l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3°, c.p.c.).

Nel merito, deve poi rilevarsi che il documento contrattuale – nel complesso, davvero poco chiaro, specialmente in ordine alla nozione di «capitale lordo mutuato» e di «ricavo netto» – prova che una copia dello stesso fu consegnata al cliente al tempo della conclusione del contratto. E anzitutto a tale omissione il ricorrente imputava il fatto di non essersi reso conto della reale onerosità del



contratto, domandando perciò di essere risarcito dei costi che non si era reso effettivamente conto di assumere. Tale specifica doglianza, dunque, non può essere accolta.

Il ricorrente lamenta inoltre che i fogli informativi consegnatigli non attenevano allo specifico tipo di finanziamento da lui concluso. Ora è certo – e il punto non può banalizzarsi come pretende il resistente – che detto documento – per vero, pure del tutto illeggibile nella versione inviata dal resistente e, comunque, assai difficile da fruire anche in quella consegnata al ricorrente – non illustrava le specificità strutturali e funzionali del tipo di finanziamento concesso a quest'ultimo: come invece sarebbe stato doveroso. Il documento infatti, occupandosi di «prestiti personali», si sofferma su quelli «rimborsabili direttamente dal cliente». Peraltro, è pur vero che, a parte ciò, tra i «prestiti personali», di cui il documento si occupa, può includersi anche il finanziamento verso cessione del quinto della pensione. Ed è pur vero che i fogli informativi in esame informavano il ricorrente dei dati identificativi della Finanziaria (Alfa) e del genere di ruolo che aveva nell'operazione: qualificandolo come «agente in attività finanziaria/mediatore creditizio»; sebbene ancora una volta la qualificazione non sia chiara, precisa. E pure risultano previste le «commissioni» per cui è sorta controversia tra le parti e la loro misura.

Sì che, se quelle contrattualmente previste sono dovute oppure no, dipende, in definitiva, dalla nullità o meno delle relative clausole contrattuali in sé considerate.

E nulla è da ritenersi la clausola sulla «commissione finanziaria». E non solo perché superiore nella misura a quella pubblicizzata nei fogli informativi consegnati al cliente e pari al 5% (v. l'art. 117, commi 6 e 7, lett. b, TUb). Essa è nulla prim'ancora perché, da un canto, è scarsamente trasparente (arg. ex art. 117 T.U.b. e 1337 c.c.): in particolare, l'*incipit* è misterioso, orfico: « a convenuta copertura – in accezione non solo unitaria e inscindibile, ma anche aleatoria ... ». D'altro canto, essa – saltando l'*incipit*, che però resta, e sforzandosi d'intenderla – risulta, nella sostanza, priva di giustificazione causale: il testo contrattuale, infatti, la indica, «ad esempio» in: «esame della documentazione», che è attività, a tutto concedere, inclusa nell'istruttoria, a parte «compensata» («200,00»); in «oneri per la conversione ... da variabile in fisso del saggio degli interessi», «ma», nella specie – come nota il resistente – «il tasso è già fisso»; «oneri per le operazioni di acquisizione della provvista», ma se con ciò ci si riferisce all'«approvvigionamento» dell'intermediario, non si vede allora proprio a cosa servano gli interessi; «perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi ... nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato» – dove l'adeguamento, come pure il ritardo sono, appunto, solo «eventualità», mentre la «commissione» è dovuta comunque.

Pertanto, deve ritenersi che la clausola di commissione finanziaria è nulla e nessun importo è dovuto a tale titolo: il resistente deve dunque defalcare dal capitale lordo mutuato – *rectius*, dall'importo dovuto dal ricorrente – la somma di € 2.569, 50, nel caso al ricorrente restituendola.

Invece, pare complessivamente valida la clausola sulla «commissione dell'intermediario finanziario»: per quanto, nella specie, non cristallina e per quanto le controdeduzioni non contribuiscano a chiarirla. Il contratto, in effetti, la descrive come «dovuta a (...) Finanziaria (Beta) ...», alla cui organizzazione nella intermediazione del prestito il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per ... ogni attività svolta dall'Agente, dal Mediatore... »; le controdeduzioni dichiarano che Finanziaria (Alfa) è un mediatore; non è noto se Finanziaria (Alfa) faccia parte della «organizzazione» di Finanziaria (Beta).

Peraltro, il ricorrente non nega di aver concluso il finanziamento tramite Finanziaria (Alfa); il foglio informativo, d'altra parte, indica Finanziaria (Alfa), come già ricordato, quale «agente in attività finanziaria/mediatore creditizio» e in calce a detto documento il ricorrente ha dichiarato di «aver attentamente letto e ben compreso il contenuto della presente informativa»; il contratto, nell'intestazione, riporta anche il nome di Finanziaria (Alfa); è certo che parte del finanziamento è Finanziaria (Beta); pure è in due punti sottoscritto anche da Finanziaria (Alfa): quelli in cui si dà atto della consegna della documentazione precontrattuale e in cui si approvano, tra le altre, le clausole economiche. Pare dunque ragionevole riferire la clausola sulla «commissione» in questione a Finanziaria (Alfa) e ritenerla giustificata in quanto volta a compensare l'attività da questa prestata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 699 del 08 aprile 2011

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario defalchi dal capitale lordo mutuato la somma di € 2.569, 50.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO